

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017

PARTE I

SEZIONE 1- Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Titolo I

Risultati differenziali

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Titolo II

Misure per la crescita

Capo I

Interventi fiscali per la crescita

Art. 2

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d'imposta strutture ricettive)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal successivo numero 2), sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

2) al comma 2, lettera a) le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: "2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente

articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L'Enea effettua su tali dichiarazioni controlli, anche a campione. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Le modalità attuative del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.”;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1 le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.”;

3) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: “1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sono individuate le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi effettuati.

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta di cui al primo ed al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Le modalità attuative della presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.”.

4) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nel 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019 **nella misura del cinquanta per cento**. Sono inclusi tra i beneficiari del credito di imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle norme regionali vigenti.

3. Il credito d'imposta, come prorogato e modificato dal comma 2, può essere fruito nel limite massimo di 30 milioni di euro nel 2018, 60 milioni di euro nel 2019, 90 milioni di euro nel 2020, 60 milioni di euro nel 2021 e 30 milioni di euro nel 2022.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 maggio 2015, recante "Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere", **anche in relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3.**

5. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole “e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019,” sono sostituite dalle seguenti: “, di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2019,”.

Art. 3

(Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 22 dicembre 2015, n. 208 si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.
2. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0", per gli investimenti, effettuati nello stesso periodo di cui al comma 1, in beni materiali strumentali nuovi inclusi nell'elenco di cui all'Allegato A alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.
3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2 e che effettuano, nello stesso periodo di cui al comma 1, investimenti in beni immateriali strumentali inclusi nell'elenco di cui all'allegato B, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40 per cento.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all'albo, attestante che il bene: a) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o dell'allegato B, e b) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
5. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Allegato A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione,
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici
- macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime,
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- macchine utensili di de-produzione e re-manufacturing per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici,
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,

24 10 ore 20.00

- macchine, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione),
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- ✓ controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
- ✓ interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
- ✓ integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
- ✓ interfaccia uomo macchina semplici e intuitive
- ✓ rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività di macchine e impianti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- sistemi di misura a coordinate e non (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro- o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove/collaudo non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,

24 10 ore 20.00

- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency. Identification),
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine(ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività' di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l'operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Allegato B – Beni immateriali (software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale), e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS,

soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (es. di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per Industrial Analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei Big Data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Artificial Intelligence & Machine Learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite Wearable device,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce uomo/macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Virtual Industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e fermi macchina lungo le linee produttive reali.

Art. 4

(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “fino a quello in corso al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “fino a quello in corso al 31 dicembre 2020” e le parole “nella misura del 25 per cento delle spese” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 50 per cento delle spese”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.”;

c) al comma 3, le parole “euro 5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 20 milioni”;

d) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4.”;

e) il comma 7 è abrogato;

f) al comma 8, dopo le parole “è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”, sono aggiunte le seguenti: “, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi di cui al comma 6 sono stati sostenuti”.

2. Le disposizioni di cui comma 1, ad esclusione di quella di cui alla lettera f), hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Art. 5

(Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)

1. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.”;

b) al comma 3:

1) nel primo periodo sono soppresse le parole: “1, 2”;

2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. Il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali del medesimo testo unico che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

3. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

4. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 è determinata con i criteri previsti da tale articolo."

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai **commi 2 e 3**.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

(Contabilità semplificata per le imprese minori)

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonerazione di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

- a) il relativo importo;
- b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Vanno, altresì, annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c).

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, vanno annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c) il documento contabile già registrato ai fini Iva.

5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3 e 4.

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli importi indicati nel comma 1 non vengano superati.

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

10. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4.”.

7. Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 6** si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e possono essere attuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Iva di gruppo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente titolo:

“TITOLO V-bis
(Gruppo IVA)
Articolo 70-bis

(Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA)

1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono costituire un gruppo e divenire un unico soggetto passivo (di seguito denominato “gruppo IVA”).

2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:

a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;

b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;

- c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale;
- d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

3. Ai fini del comma 2, lettera c), il soggetto si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Articolo 70-ter

(Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo)

1. Fra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, si considera sussistente un vincolo finanziario quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

- a) fra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

2. Fra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, si considera sussistente un vincolo economico sulla base dell'esistenza di almeno una delle forme di cooperazione economica seguenti:

- a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

3. Fra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, si considera sussistente un vincolo organizzativo quando fra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo quinto, capo nono, del codice civile, o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se fra i soggetti passivi ricorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti fra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.

5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle entrate apposita istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.

Articolo 70-quater

(Costituzione del gruppo IVA)

1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo precedente:

- a) è recuperato in capo al gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;
- b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione in via telematica da parte del rappresentante di gruppo della dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, nella quale sono indicati:

- a) la denominazione del gruppo IVA;
- b) i dati identificativi del rappresentante di gruppo e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
- c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti anzidetti, dei vincoli di cui all'articolo 70-ter;
- d) l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;
- e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini delle notifiche degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;
- f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.

3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-ter, l'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'articolo 70-nonies. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).

5. Se negli anni di validità dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2 e 3, vengono a sussistere in capo ai soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo ovvero il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1, viene a sussistere in capo a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a partire dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli vengono a sussistere. In tal caso la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli vengono a sussistere. In caso di mancata inclusione nel gruppo IVA di un soggetto di cui al primo periodo si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1.

Articolo 70-quinquies

(Operazioni effettuate dal e nei confronti del gruppo IVA)

- 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.
- 2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.
- 3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.
- 4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

Articolo 70-sexies

(Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA)

- 1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.

Articolo 70-septies

(Adempimenti)

1. Il rappresentante del gruppo IVA (di seguito denominato “rappresentante di gruppo”) adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all’articolo 70-quinquies, comma 4 nei modi ordinari.
2. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui all’articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare l’opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo.
3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA, senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all’ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’articolo 70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni.

Articolo 70-octies

(Responsabilità)

1. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione.
2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

Articolo 70-nonies

(Disposizioni in materia di opzioni e revoche)

1. La revoca dell’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 70-quater è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.
2. La revoca dell’opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
4. L’esercizio da parte di un soggetto dell’opzione di cui all’articolo 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto

Articolo 70-decies

(Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA)

1. L’opzione di cui all’articolo 70-quater, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui agli articoli precedenti, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.
2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:
 - a) viene meno in capo a tale soggetto il vincolo finanziario;
 - b) è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, il venir meno in capo a tale soggetto del vincolo economico od organizzativo;
 - c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile;
 - d) tale soggetto è assoggettato a una procedura concorsuale;
 - e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.
3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) od e), e ha effetto per le operazioni effettuate e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la

partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) od e) del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

5. La cessazione di cui ai commi precedenti è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5.

Articolo 70-undecies

(Attività di controllo)

1. Per le annualità di validità dell'opzione, nei confronti del gruppo IVA i poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti sono demandati alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Alle strutture di cui al comma precedente sono demandate le attività di:

- a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis;
- b) controllo sostanziale;
- c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
- e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.

3. Ai fini delle attività di controllo, in ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.

Articolo 70-duodecies

(Disposizioni speciali e di attuazione)

1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati in attuazione delle deleghe contenute negli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.

2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.

3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicuratrici, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo.”.

2. Nella tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

“Articolo 6-bis – Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione trova applicazione per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.”.

3. Al testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle di cui al comma 6 del successivo articolo 21. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le norme anzidette.”;

b) all'articolo 40, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle di cui al comma 6 del successivo articolo 21. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le norme anzidette.”;

c) all'articolo 40, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili all'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.”.

4. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione “Ministro delle finanze” è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: “Ministro dell'economia e delle finanze”;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini

dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione.".

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal **comma 4**, lettera b).

6. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può attribuire alle medesime strutture, già esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo 70-undecies, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA.

7. Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 6** si applicano dal 1° gennaio 2018.

8. Per le disposizioni di cui al **comma 1** il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Art. 7

(Assoggettamento ad IVA del 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, n. 14), le parole "o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare" sono soppresse;

b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il n. 1-bis) è aggiunto il seguente: "1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.";

c) alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), dopo la parola "escluse" sono aggiunte le parole "quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), e"

2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017.

Art. 8

(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

b) al comma 2, la parola "biennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio";

c) al comma 3 le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

Art. 9

(Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I predetti limiti di euro 18.075,99 ed euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio."

Art. 10

(Riduzione canone RAI)

1. Per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 90.

2. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali e societari perseguiti, non si applicano alla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. le norme di contenimento delle spese di organizzazione, nonché quelle di gestione e contabili previste dalla legislazione a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 11

(Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26 le parole "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017";
- b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016."

Art. 12

(Abolizione IRPEF IAP e CD)

1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari.

Art. 13

(Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento dall'applicazione dell'addizionale all'IRPEF del 3,5 per cento)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, dopo le parole "di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87," sono aggiunte le seguenti: "escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,";

b) il comma 67 è sostituito dal seguente: "67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare»";

c) il comma 68 è sostituito dal seguente comma: "68. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è soppresso. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo «Per le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare»".

Capo II

Misure per gli investimenti

Art. 14

(Sostegno agli investimenti delle PMI)

1. Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 2 è riservata alla concessione dei contributi di cui al comma 5. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura.

4. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo e/o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, quali gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

5. A fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al comma 4, il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative adottate dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato.

6. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come integrato dall'articolo 1, comma 243 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e, comunque, fino ad un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro.

7. Con circolare del Ministero dello sviluppo economico sono fornite le istruzioni utili alla corretta attuazione degli interventi di cui al comma 4.

Art. 15

(Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000.”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. A decorrere dall'anno 2015, il termine minimo di mantenimento dell'investimento di cui ai commi 3 e 5 è aumentato a tre anni, nel rispetto di quanto disposto dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).”;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7, sono aumentate al 30 per cento.”;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016.”.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

3. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo del comma 9, le parole da “che operano” fino a “17 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).”;

b) il comma 9-bis è abrogato;

c) al comma 12, le parole “dai commi 9 e 9-bis” sono sostituite con “dal comma 9”;

d) al comma 12-bis, le parole da “e i requisiti” fino a “comma 9-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 9”;

e) al comma 12-ter, le parole “comma 9-bis” sono sostituite con “comma 9”.

Art. 16

(Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative)

1. Per il finanziamento delle iniziative di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 60 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

2. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative

3. Il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni possono destinare, nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 1 e 2 risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 2. Al fine coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le Regioni.

Art. 17

(Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)

1. Per le società fra le quali esiste una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria, e di partecipazione agli utili non inferiore al [20] per cento è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.

2. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria;

b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cui al comma 1;

c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Le perdite di cui al comma 1 di un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e per la differenza nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano ad una nuova attività produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro 30 giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo di imposta. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

5. La società cedente non può optare per i regimi di cui agli articoli 115, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute ai sensi del presente articolo.

Art. 18

(Investimenti in startup da parte dell'INAIL)

1. Per le proprie finalità, l'INAIL, previa adozione di apposito Regolamento di disciplina, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze può sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start up innovative ovvero costituire e partecipare a start up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 19

(Agevolazione per investimenti a lungo termine)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati nel **comma 2**.

2. Le somme indicate al **comma 1** devono essere investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari indicati alla precedente lettera a).

3. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti qualificati indicati nel **comma 2** sono esenti.

4. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del **comma 1** devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento va effettuato dai soggetti di cui al **comma 1** entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite vanno reinvestite negli strumenti finanziari di cui al **comma 2** entro 90 giorni.

5. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati nel **comma 2**.

6. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del **comma 5** devono essere detenuti per almeno cinque anni.

7. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dai predetti investimenti sono esenti e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dai predetti investimenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del periodo precedente durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento, unitamente agli interessi, va effettuato dai soggetti di cui al **comma 8** del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati al **comma 2** entro 90 giorni dal rimborso.

8. La ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli

utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3 del predetto articolo 27 derivanti dagli investimenti qualificati di cui al **comma 2** fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di cui al **comma 6**. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione di cui al presente articolo, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati ai predetti articoli 27 e 27-ter che corrispondono utili ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, comma 3, secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.

9. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da 91 a 94 sono soppressi.

10. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse."

[Agevolazioni per investimenti a lungo termine risparmio previdenziale]

11. Non sono soggetti ad imposizione, i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'articolo 67 del medesimo decreto, conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini dei **commi da 11 a 24** si considerano qualificate le partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera c) dell'articolo 67, comma 1, del predetto testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile.

12. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione, di somme o valori, per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati nel **comma 3**, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazioni residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previste per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997.

13. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo, la

predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ai fini dei **commi da 11 a 24**, si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.

14. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investite per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte, o in depositi e conti correnti.

15. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del citato testo unico delle imposte sui redditi o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati nel **comma 13** nel rispetto delle condizioni di cui al precedente **comma 14**.

16. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

17. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano, devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano, sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento va effettuato dai soggetti di cui al **comma 12** entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al **comma 12** recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai **commi 13 e 15** entro 30 giorni dal rimborso.

18. Il venir meno delle condizioni poste ai **commi 13, 14 e 15** comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al **comma 17**, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al **comma 17**.

19. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute, fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al **comma 12** presso i quali è costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

20. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano, e sottoposte a tassazione ai sensi dei precedenti **commi 17 e 18** nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto; alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portate in deduzione non oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero

portate in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

21. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.

22. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazioni presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al **comma 12** non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.

23. Ciascuna persona fisica di cui al **comma 11** non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

24. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.

25. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346."

PIR

Formattato: Inglese (Stati Uniti)

Art. 20

(Fondazione Human Technopole)

1. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, è istituita la Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca "Human Technopole" di cui al decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione (di seguito "Fondazione"). Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero.

2. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

3. Il Comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del progetto scientifico Human Technopole predispone lo schema di statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico Human Technopole.

4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, fermo restando il relativo regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali affidati.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme

previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

6. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto Human Technopole di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sullo base dello stato di avanzamento del progetto Human Technopole di cui al comma 1.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

8. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia in ordine al progetto Human Technopole di cui al comma 1, ed il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 21

(Efficientamento Anas)

1. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione, alla società Anas S.p.A. non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi stradali.

2. Per le medesime attività, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, alla società Anas S.p.A., non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a laureati in materie tecniche e ingegneristiche e a personale operaio specializzato.

3. Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** si applicano nei limiti delle disponibilità della Società e comunque restando fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 506, legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. ANAS S.p.A. è autorizzata per l'anno 2017 e 2018, nei limiti delle risorse di cui al **comma 5**, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le riserve iscritte e le controversie con le imprese appaltatrici derivanti da richieste di risarcimento, con le modalità di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione nonché apposita preventiva informativa all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

5. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE numeri 96/2002, 14/2004, 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, è destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, alle finalità di cui al **comma 4**. Il CIPE individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Art. 22

(Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

1. Al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei seguenti settori di spesa: a) trasporti e viabilità; b) infrastrutture; c) ricerca; d) difesa del suolo; c) dissesto idrogeologico; d) Edilizia pubblica (sanitaria, penitenziaria, giudiziaria, di servizio, scolastica e universitaria) e privata; e) innovazione tecnologica e informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo da ripartire, con una dotazione di **XX milioni di euro, per l'anno 2017, XX milioni per l'anno 2018, XX milioni per l'anno 2019 e XX milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030**. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse anche attraverso operazioni finanziarie compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Capo III

Art. 23

(Misure di attrazione degli investimenti)

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

“Articolo 26-bis

(Ingresso e soggiorno per investimento per investitori)

1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal governo italiano e che vengano mantenuti per almeno 2 anni;

b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto anche esso per almeno 2 anni;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:

1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nel caso di cui alla lettera b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a), b) e c), entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; e

3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

2. Per l'accertamento dei requisiti previsti in base al precedente comma 1, lo straniero richiedente dovrà presentare mediante procedura da definirsi con decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico di concerto con il Ministero degli Interni e il Ministero degli Affari Esteri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti documenti:

a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, numero 1), e che la somma in questione può essere trasferita in Italia;

c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al numero 1);

d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e del destinatario/destinatari dell'investimento o donazione.

3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

4. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia.

5. Il permesso di soggiorno "per investitori" è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.

6. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.

7. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso al seguito dello straniero detentore del visto per investitori dei famigliari con cui è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai famigliari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30."

[Visto per investitori]

2. All'articolo 44, comma 1, della decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi" sono soppresse.

[Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero]

3. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole "Il reddito di lavoro dipendente prodotto" sono sostituite dalle seguenti: "I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti";

2) le parole "settanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta per cento";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi.";

c) al comma 2, in fine è inserito il seguente periodo: "Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream."

4. Le disposizioni di cui al **comma 3, lettera a), n. 2) e lettera c)**, si applicano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui alla **lettera a), n. 2), del comma 3** si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

[Regime speciale per lavoratori impatriati]

5. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

“Art. 24-bis

(Opzione per la tassazione sostitutiva dei redditi di fonte estera prodotti da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3, possono optare per la determinazione dell'imposta ai sensi degli articoli 23 e 24 le persone fisiche che, a partire dall'entrata in vigore della presente articolo:

a) trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e

b) non sono stati fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un periodo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'esercizio di validità dell'opzione.

2. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

3. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo esercizio dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva sui redditi di fonte non italiana nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, fatti salvi quelli prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

4. L'esercizio dell'opzione per il regime di cui al comma 1 non dà diritto al credito per le imposte pagate all'estero sui redditi non di fonte italiana.

5. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista può essere estesa a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'estensione dell'opzione può essere revocata in relazione ad uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.”

6. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e non sono tenuti al versamento delle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 5 del suddetto articolo 24-bis.

7. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

8. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi di fonte non italiana sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. L'imposta è dovuta nella misura di euro 100.000 per ciascun anno d'imposta in cui è valida la predetta opzione. L'imposta è dovuta nella misura di euro 25.000 per ciascuno dei familiari di cui al comma 5 del suddetto articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. L'imposta non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo.

9. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro degli interni, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro degli interni, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

11. Le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al **comma 8** sono individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei familiari indicati nel comma 5 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti]

Capo IV Lavoro e Pensioni

Art. 24

(Premio di produttività e welfare aziendale)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 182, le parole: "2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 euro";
 - b) al comma 184, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "Le somme ed i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.";
 - c) dopo il comma 184 è aggiunto il seguente: "184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
 - a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto;
 - b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo;
 - c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.";
 - d) al comma 186, le parole: "euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti "euro 80.000";
 - e) al comma 189 le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro".
2. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) sono inserite le seguenti: "f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi, come individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
"f-quinquies) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;"
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo risultante dalle modifiche recate, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono interpretarsi nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.

Art. 25

(Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)

1. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita al 25 per cento.

Art. 26

(Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica – Ape sociale)

1. A decorrere dal 1 maggio 2017 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (di seguito APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6 e 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

2. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

3. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

4. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 3, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014, e con i modelli da approvarsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da

stipularsi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 10, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

5. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, il prestito costituisce credito ai consumatori, se di importo non superiore a 75.000 euro. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato al comma 10 disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.

6. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e 67-duodecies del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

7. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, con il consenso del richiedente, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in unica soluzione al momento della richiesta dell'APE un contributo non inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

8. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE di cui al comma 1, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 32 della legge 29 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato.

Tale fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al fondo che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato di cui al presente comma.

La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 1, e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile. La

garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

9. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al **comma 4**.

10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai **commi da 1 a 9** e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 8 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

12. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. Gli effetti della trattenuta di cui all'ultimo periodo del comma 6 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

[Ape]

14. In via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai **commi 20 e 21**, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore e uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) siano lavoratori dipendenti che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato A da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni;

15. La concessione dell'indennità di cui al **comma 14** è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

16. L'indennità di cui al **comma 14** è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

17. L'indennità di cui al **comma 14** non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

18. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

19. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al **comma 14** i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140 iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

20. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai **commi da 14 a 19** nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al **comma 21** sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

- a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al **comma 14** lettera d);
- b) le procedure accertative delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai **commi da 14 a 21** e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
- c) le necessarie disposizioni attuative di quanto previsto dai **commi da 14 a 21**, con particolare riferimento:

- 1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al **comma 21**, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- 2) alla disciplina del procedimento accertativo anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio in esame;

- 3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al presente articolo fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

- 4) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

- 5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni

aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

6) alla individuazione dei criteri di priorità di cui al **comma 21**;

7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

21. Il beneficio dell'indennità ai sensi dei **commi da 14 a 20** è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, 609 milioni di euro per l'anno 2018, 647 milioni di euro per l'anno 2019, 462 milioni di euro per l'anno 2020, 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 15, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al **comma 20**, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui al presente articolo, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Allegato A

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Professori di scuola pre-primaria
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- J. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- K. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Art. 27 (14-sima)

1. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la tabella A allegata è sostituita dalla tabella A contenuta nell'Allegato 1 alla presente legge;
- b) all'articolo 5, comma 1, al quarto periodo, le parole "e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "e spetta: nella misura prevista nell'allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista nell'allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti";

c) all'articolo 5, al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato."

Allegato n. 1

Tabella A

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno dal 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655
2) Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420
Oltre 25	Oltre 28			504

Art. 28

(Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A)

1. A decorrere dal 1 maggio 2017 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui all'**articolo 26, comma 2**, ed in possesso della certificazione Inps di cui all'**articolo 26, comma 3**, e a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.

2. La parte imponibile della rendita di cui al comma 1, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

3. Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a R.I.T.A. e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio saranno corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Art. 29

(Abolizione penalizzazioni)

1. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.

Art. 30

(Cumulo periodi assicurativi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge all'articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole “, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico” sono soppresse.
- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia compiuto i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia maturato l'anzianità contributiva dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.”

2. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 così come modificato dal comma 1, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione dell'onere versato viene effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in rate annuali, non maggiorate di interessi, per un numero pari a 4. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui non si sia già verificato il titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

4. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1 che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al citato comma 239 per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1.

Art. 31
(Lavoratori precoci)

1. A decorrere dal 1 maggio 2017, per i lavoratori di cui dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) come ulteriormente specificate ai sensi del comma 5, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del predetto articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni:

a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate all'allegato A che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67.

2. Al requisito di cui al comma 1 continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfino i requisiti di cui al comma 1, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140 saranno corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 5 sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 1 lettera d);

b) le procedure accertative delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e la relativa documentazione da presentare a tali fini;

c) le necessarie disposizioni attuative di quanto previsto dal presente articolo, con particolare riferimento:

1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 5, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) alla disciplina del procedimento accertativo anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio in esame;

- 3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
- 4) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- 5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
- 6) alla individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 5;
- 7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

5. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 1 a 4 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, 550 milioni di euro per l'anno 2018, 570 milioni di euro per l'anno 2019, 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 1, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

6. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 1 non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011 e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento;

7. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 80 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Allegato A

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Professori di scuola pre-primaria
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- J. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- K. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Art. 32
(Lavori usuranti)

1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge:
- a) l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è soppresso;
 - b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera a) le parole "compreso l'anno di maturazione dei requisiti" e le parole " , per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017" sono soppresse e alla fine della stessa lettera a) è aggiunto " , ovvero";
 - 2) alla lettera b) le parole " , per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018" sono soppresse;
 - c) all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."
2. Per effetto di quanto stabilito dal **comma 1** il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Art. 33
(No tax area pensionati)

1. All'articolo 13 del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986 n. 917, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: "3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
- a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
 - b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro.
- La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Art. 34

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014 e dall'articolo 1, commi da 265 a 276 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa nonché a quanto stabilito dal comma 2, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono così rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018, 734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235 della citata legge n. 228 del 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, 405,70 milioni di euro per l'anno 2018, 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,0 milioni di euro per l'anno 2023.

2. In considerazione del limitato utilizzo, come anche accertato ai sensi dell'articolo 1, comma 263 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché della circostanza che risultano trascorsi i termini decadenziali di comunicazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013 e al medesimo articolo 22, comma 1, lettera a), al medesimo articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: all'alinea, le parole "ulteriori 35.000 soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori 19.741 soggetti".

3. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 1, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.

451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

4. Per i lavoratori di cui al comma 3, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 3.

5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 3 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 3 e 7, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 3 a 7.

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 4 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

7. I benefici di cui al comma 3 sono riconosciuti nel limite di 27.700 soggetti e nel limite massimo di 134 milioni di euro per l'anno 2017, 295 milioni di euro per l'anno 2018, 346 milioni di euro per l'anno 2019, 303 milioni di euro per l'anno 2020, 230 milioni di euro per l'anno 2021, 143 milioni di euro per l'anno 2022, 54 milioni di euro per l'anno 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.930,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.565,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.080,8 milioni di euro per l'anno 2019, 691,1 milioni di euro per l'anno 2020, 424,8 milioni di euro per l'anno 2021, 246,5 milioni di euro per l'anno 2022, 63,9 milioni di euro per l'anno 2023, 11,0 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,0 milioni di euro per l'anno 2025, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 164.795 soggetti.

8. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 3 a 7 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del comma 1, è ridotta di 134 milioni di euro per l'anno 2017, 295 milioni di euro per l'anno 2018, 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, 57,10 milioni di euro per l'anno 2022 e 54 milioni di euro per l'anno 2023.

9. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente legge, le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come conseguenti dai commi da 1 a 7 del presente articolo sono acquisite al bilancio dello Stato e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e

24 10 ore 20.00

gli ultimi due periodi. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 5 dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 7, primo periodo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art.

(Assunzioni di personale per attività di informazione su uscita anticipata)

~~1. Per le finalità di cui all'articolo 26, commi da 1 a 13, l'INPS, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ad ogni altra disposizione in materia di facoltà assunzionali, è autorizzato ad assumere con procedure straordinarie di reclutamento un contingente sino a 763 unità, area C posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la durata massima di 36 mesi, nel limite di spesa di euro 24.400.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.~~

~~2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'INPS.~~

Art. 35

(Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 284, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e, conseguentemente, le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del terz'ultimo periodo del medesimo comma 284 in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018.

Art. 36

(Agevolazioni per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà)

1. All'articolo 12, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole "2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018 e 2019". Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. L'operatività delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Sino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione (XXX), rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 33, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015, è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro, e nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3, di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017 e di un importo pari al 50 per cento per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019 all'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b) del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del contributo straordinario di cui al primo periodo del presente comma provvede la Gestione degli interventi assistenziali e a sostegno delle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 2 ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite numerico complessivo di cui al comma 2. Fermo restando il limite numerico complessivo di cui al comma 2, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al comma 2. Alle attività previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Sempre per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al comma 1 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro ai sensi del secondo periodo del presente comma, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del

24 10 ore 20.00

diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dall'azienda datrice di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al primo periodo del presente comma. L'operatività della disposizione di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi di cui al comma 1, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V **Capitale umano**

Art. 37

(Norme sulla contribuzione studentesca)

1. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, da versare all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 18 del medesimo decreto. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

2. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale all'interno del regolamento di cui al comma 3. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

3. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni normative contenute nel presente articolo. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro la data del 31 marzo 2017. Il regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento, entro la data indicata, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", di seguito "ISEE", calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o eguale, alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

5. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

6. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro, e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 4, ma non anche quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi delle norme di cui ai commi 4 e 5, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

7. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale, od alla particolare situazione personale;

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute per i ritardati versamenti.

8. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 1, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.

9. Nel caso di studenti aventi la nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati nei precedenti commi 2, 4, 5 e 6.

10. A decorrere dall'anno accademico 2020/21, i limiti di importo ISEE, di cui ai commi 4, 5 e 6 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

11. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato per l'anno 2017 di 40 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, di 85 milioni di euro. Tale somma è ripartita, tra le università statali a decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/17 e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi del comma 4, moltiplicati per il costo standard per studente in corso di ateneo.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli Studi di Trento.

13. Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro la data del 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni del presente articolo. In caso di mancato adeguamento, entro la predetta data, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra queste istituzioni, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

Art. 38

(Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro.

2. Ai fini dell'accesso alle risorse appartenenti al Fondo di cui al comma 1, ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi. Sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. La norma di cui al comma 2 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

24 10 ore 20.00

4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ed allo scopo di consentire che l'assegnazione del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio avvenga, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i fabbisogni finanziari regionali. Prima della emanazione, il decreto è trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprime il proprio parere nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

5. Le risorse di cui al comma 1 sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore, a norma del comma 2, dei servizi per il diritto allo studio.

Art. 39

(Borse nazionali per il merito e la mobilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la “Fondazione per il Merito” di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la nuova denominazione di “Fondazione Articolo 34”, di seguito “Fondazione”. La nuova denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ed in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare.

2. All’articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “I componenti dell’organo di amministrazione della Fondazione, e il suo presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e del Ministro dell’economia e delle finanze.”

b) al comma 6, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: “e-bis) i criteri e le metodologie per l’assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità”.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l’immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.

4. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 3, gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, e che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) l’“Indicatore della Situazione Economica Equivalente” (ISEE), alla data di emanazione del bando, e calcolato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulta inferiore o eguale a 20.000 euro;

b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell’ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;

c) i punteggi riportati nelle prove dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, di seguito “INVALSI”, relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

5. Il limite di importo ISEE, di cui al comma 4, lettera a) può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

6. Sono altresì ammessi a partecipare al bando, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma 4, lettere a) e c), ma che, pur non soddisfacendo la condizione di cui al comma 4, lettera b), sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli, dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.

7. I candidati ammessi a partecipare al bando, ai sensi dei **commi 4 e 6**, sono inclusi in un’unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando, e fondati sui valori di cui al **comma 4**, lettere a), b) e c), nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale, di cui al **comma 6**. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui **comma 4**, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della medesima provincia, come calcolati dall’INVALSI.

8. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno, e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai **commi 9 e 10**.

9. La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione ad un corso di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico, o ad un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

10. Le borse di studio sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre e il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente borsista, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;

b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30, e nessun voto inferiore a 24/30.

11. Lo studente borsista è esonerato dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali, o delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo.

12. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio all'estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente borsista può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.

13. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni previste dall'articolo 4, della legge 13 agosto 1984, n. 476.

14. Per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo, sono attribuiti alla Fondazione 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

15. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della Fondazione sono attribuiti 2 milioni di euro per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, 1 milione di euro.

16. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della Fondazione, e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è altresì istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia composta da tre membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la Cabina di regia è, incaricata di attivare tutte le procedure relative all'emanazione del bando di cui al **comma 3**, ai fini dell'assegnazione e al versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità operative e organizzative della Cabina di regia, nonché il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione, e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la Cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

Art. 40

(Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato)

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi indicati dal comma 1 del medesimo articolo, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgersi, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione.

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole "connesse ai servizi" sono aggiunte le seguenti: "e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341".

3. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo, le università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo e secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 68 del 2012.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato a decorrere dal 2017 di 5 milioni di euro. Tale importo è ripartito annualmente tra le Università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.

Art. 41

(Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "nonché a favore" sono aggiunte le seguenti: "degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008,".

2. All'articolo 100, comma 2, lettera o-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonché a favore degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008,".

Art. 42

(Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione)

1. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito "Ministero", è istituito un fondo speciale, denominato "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca", di seguito "Fondo", con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui al quale sono annualmente assegnati, a decorrere dall'anno 2017, 45 milioni di euro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori, in servizio a tempo pieno, nelle università statali.

3. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 7, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dall'European Research Council (ERC), dal "Fondo per gli investimenti della ricerca di base" (FIRB), dai "Progetti di Rilevante Interesse Nazionale" (PRIN), o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei ed internazionali, comunque denominati.

4. L'importo annuale del finanziamento individuale è pari a 3.000 euro.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico disciplinare, predispone l'elenco dei ricercatori che possono richiedere il finanziamento annuale, individuale, delle attività base di ricerca.

6. Nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, e fermo restando l'importo del finanziamento individuale di cui al comma 4, l'ANVUR predispone gli elenchi di cui al comma 5 sulla base dei seguenti criteri:

a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori, delle condizioni di cui commi 2 e 3;

b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari all'80 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali: tale quota è costituita da tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi 5 anni, sia pari o superiore ad un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore, incluso negli elenchi predisposti a norma dei commi 5 e 6, ed esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito istituzionale dell'ANVUR, può presentare la domanda diretta ad ottenere il finanziamento annuale, individuale, delle attività base di ricerca.

8. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero trasferisce a ciascuna università il finanziamento annuale delle attività base di ricerca, spettante ai ricercatori.

9. La quota parte delle risorse di cui al comma 1, eventualmente non utilizzata, ogni anno, per le finalità previste confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

10. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle Università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato si prevede che a decorrere dall'anno 2017:

a) gli atti e i contratti, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali, non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) all'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "dalle università" sono aggiunte le seguenti: "nonché a quella effettuata" e all'articolo 6, comma 13, ultimo periodo,

24 10 ore 20.00

dello stesso decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte infine le seguenti parole “nonché dalle Università” Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in termini di minori entrate per lo Stato con riferimento a quanto previsto dal periodo precedente, lo stanziamento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 è ridotto di 12 milioni di euro;

c) all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014 le parole “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti “50 per cento”;

11. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente articolo sono nulli e la nullità è rilevabile d’ufficio.

12. La dotazione finanziaria del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, da destinare al sostegno specifico delle “Attività di ricerca a valenza internazionale”.

Art. 43

(Esonero contributivo alternanza scuola lavoro)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L’esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 2, ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ovvero pari almeno al 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L’esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo, studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 2, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l’anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l’anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l’anno 2019, di 84,0 milioni di euro per l’anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4,3

milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 1.

3. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati dell'istituto di cui ai commi 1 e 2, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

4. Al finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti potranno concorrere, nel limite massimo di 66 milioni di euro, le risorse dei Programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per il ciclo di programmazione 2014-2020 a titolarità dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Art. 44

(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)

1. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca, e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito "Ministero", è istituito un fondo **speciale**, denominato "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza", di seguito "Fondo", **al quale sono assegnati con uno stanziamento di 271 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2018, **271 milioni di euro annui**.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alle attività di valutazione e al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, così come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dell'**articolo 45**.

3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui agli **articoli 45 e 46** confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università.

4. Nelle istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale il riferimento compiuto, negli **articoli 45 e 46**, ai dipartimenti, si intende sostituito con il riferimento alle classi.

Art. 45

(Procedimento per l'attribuzione del finanziamento)

1. Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attività di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. La commissione è composta da sette membri di cui:

a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;

b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, di seguito "ANVUR" e dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca;

c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Entro la medesima data di cui comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima VQR, dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle università statali:

a) la definizione del calcolo di un apposito "Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale", di seguito "ISPD", che tenga conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico disciplinari.

b) l'attribuzione ad ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.

3. All'esito alle procedure di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca redige e rende pubblica, all'interno del proprio sito internet istituzionale, la graduatoria dei dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento.

4. Dal 1° maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui all'**articolo 46**, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 3, così come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui all'**articolo 46**, comma 6, ultimo periodo, possono presentare la domanda diretta ad ottenere, per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui all'**articolo 44**.

5. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appartenenti alla stessa università statale, è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti per i quali l'università statale può presentare la domanda di cui al comma 3 siano superiori a 15, l'università procede ad una selezione delle proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonché di ulteriori criteri demandati all'autonoma valutazione del singolo ateneo.

6. La domanda di cui ai commi 4 e 5:

a) è presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento ad una soltanto delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale;

b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo: agli obiettivi di carattere scientifico; all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, del personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo; alla premialità, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'investimento in infrastrutture per la ricerca; allo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto dipartimentale;

c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto di cui alla lettera b) deve dare preminenza all'area disciplinari che hanno ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati.

7. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento di cui all'**articolo 44** è pari a 180. Il numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, non può essere inferiore a 5, e superiore a 20. La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, è stabilita nel limite delle risorse economiche di cui all'**articolo 44**, con il decreto di cui al comma 1, e tenuto conto:

a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili;

b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

8. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei commi 4, 5 e 6 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma 7, è affidata alla commissione di cui al comma 1, e si svolge mediante due fasi successive.

9. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande presentate da ciascuna università statale in relazione al solo dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 3. La valutazione della domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 6, lettera b). Esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento di cui all'**articolo 44**.

10. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei dipartimenti ammessi, ed esclusi, dal finanziamento a norma del comma 9, la commissione valuta le rimanenti domande assegnando ad ognuna di esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base all'ISPD del singolo

dipartimento e 30 punti sono attribuiti al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 6, lettera b), in relazione alla coerenza e alla fattibilità dei contenuti del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito di questa seconda fase, suddivide i dipartimenti in base alla relativa area disciplinare di appartenenza, ed assegna il finanziamento di cui all'**articolo 44** ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo di cui al comma 7, sono utilmente posizionati.

11. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui all'**articolo 46**, la commissione pubblica, sul sito istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui all'**articolo 44**. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce alle università statali cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento. L'Ateneo è vincolato all'utilizzo di queste risorse a favore dei dipartimenti finanziati.

12. L'ultimo periodo dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente: "in tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi, ovvero di finanziamenti pubblici o privati".

13. La fase selettiva di cui ai **commi 9 e 10**, è svolta con cadenza quinquennale. Le attività di supporto alla Commissione da parte della competente Direzione Generale del Ministero sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

14. Per il primo quinquennio di istituzione del fondo di cui all'**articolo 44**, e relativamente agli anni 2018-2022:

- a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 1, è emanato entro il 30 aprile 2017;
- b) le attività di cui ai commi 2 e 3 devono concludersi entro il 30 aprile 2017;
- c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 4 è fissato alla data del 31 luglio 2017;
- d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 11, primo periodo, è fissato alla data del 31 dicembre 2017; i termini per il trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 11, secondo periodo, sono fissati alla data del 31 marzo 2018, 31 marzo 2019, 31 marzo 2020, 31 marzo 2021, 31 marzo 2022.

Art. 46

(Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione)

1. L'importo annuale del finanziamento dipartimentale è pari a 1.350.000 euro.

2. L'importo di cui al comma 1:

- a) è ridotto del 20 per cento per il primo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, a norma dell'**articolo 45**, comma 10, sono risultati assegnatari del finanziamento;
- b) è ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, a norma dell'**articolo 45**, comma 10, sono risultati assegnatari del finanziamento;
- c) è mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, a norma dell'**articolo 45**, comma 10, sono risultati assegnatari del finanziamento;
- d) è aumentato del 10 per cento per il quarto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, a norma dell'**articolo 45**, comma 10, sono risultati assegnatari del finanziamento;

24 10 ore 20.00

e) è aumentato del 20 per cento per il quinto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, a norma dell'**articolo 45**, comma 10, sono risultati assegnatari del finanziamento.

3. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. 1 al n. 10 del Consiglio Universitario Nazionale, l'importo di cui al comma 1 è aumentato di 250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.

4. L'importo di cui al comma 1 è assoggettato alle seguenti modalità di utilizzazione:

a) non più del 70 per cento, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 18 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della medesima legge, e per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo;

b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a), almeno il 30 per cento deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il dipartimento ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a), almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a), per le chiamate dirette di professori ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230;

5. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 è interrotta a fronte del mutamento di denominazione del dipartimento ed in conseguenza della sua cessazione.

6. Entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di erogazione del finanziamento di cui al comma 1 l'Università, per ogni dipartimento, è tenuta a presentare, alla commissione di cui all'**articolo 45**, comma 1, una relazione contenente il rendiconto concernente l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto di cui all'**articolo 45**, comma 6, lettera b). La commissione, entro tre mesi dalla presentazione della relazione di cui al precedente periodo, riscontrata la corrispondenza tra l'utilizzazione di tali risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione di cui al comma 4, esprime il proprio motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l'Università non può presentare per lo stesso dipartimento la domanda diretta all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento di cui all'**articolo 44**.

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera: "i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca (VQR) delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto ad individuare le linee-guida, e le risorse economiche, concernenti e necessarie allo svolgimento della medesima valutazione. La valutazione della qualità della ricerca (VQR) deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla emanazione del decreto di cui al precedente periodo."

Capo VI

Misure in favore dell'agricoltura

Art. 47

(Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Titolo III

Misure di contrasto alla povertà e per la famiglia

Capo I

Misure di contrasto alla povertà

Art. 48

(Fondo povertà)

1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, vengono adottati, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2017, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definiti mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. **Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.**

Capo II

Misure per la famiglia

Art. 49 *(Fondo sostegno natalità)*

1. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, denominato: “Fondo di sostegno alla natalità” volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

2. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l’anno 2017, 24 milioni di euro per l’anno 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.

Art. 50 *(Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico sulle imposte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto in unica soluzione, a domanda della futura madre, dall’INPS al compimento del settimo mese di gravidanza.

2. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 nonché, per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato anche per l’anno 2017. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa, e al medesimo congedo si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell’onere derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2017 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 51 *(Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido)*

1. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto al genitore richiedente dall’INPS, previa presentazione di idonea documentazione dimostrante l’iscrizione a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi 2 periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per

la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili al Dipartimento per le politiche della famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 2 e 3.

2. Al fine di sostenere la genitorialità, e verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 3, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Art. 52

(Pari opportunità)

1. Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione potranno concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, oltre a quelle già stanziati nella sezione II del bilancio destinate alle predette iniziative.

Titolo IV

Misure per l'emergenza sismica

Art. 53

(Ricostruzione privata e pubblica)

1. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:

a) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

b) è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189.

2. le Regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati all'evento sismico del 24 agosto 2016 di cui al decreto del Presidente della Repubblica settembre 2016, potranno destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste,

ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013.

Titolo V
Politiche invariate

Art. 54
(Fondo Contratti P.A.)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.400 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione dell'incremento dal 2017 del finanziamento previsto a legislazione vigente, per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punti 1 e 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma.

3. All'articolo 1, comma 466, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole "30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le parole "e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico," e sono soppresse le parole da "di cui 74 milioni" fino alla fine del comma.

Art. 55
(Strade sicure)

1. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo

G7, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2017, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per l'anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 56
(Fondo volo)

1. AI fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è soppresso. **Al ristoro delle minori entrate per l'INPS conseguenti dal primo periodo del presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.**

Art. 57
(Scuole belle)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "30 novembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017" e dopo le parole: "per l'anno 2016" sono inserite le seguenti: "e di 128 milioni di euro per l'anno 2017".

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, comma 1, le parole: "e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017".

Art. 58
(Organico di fatto e conferma comandi)

1. Per il rafforzamento dell'autonomia scolastica ed il conferimento di un maggior grado di certezza nella pianificazione del fabbisogno di personale a tal fine necessario, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'incremento della dotazione avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. Detta quota viene sottratta dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale e 19 febbraio 2016, n. 19 sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle

24 10 ore 20.00

economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.

2. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

Art. 59

(G7)

1. Per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.

Titolo VI

Misure a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale

Art. 60

(Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3.bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip SpA o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del precedente comma possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip SpA o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di attivazione dei detti contratti. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto il seguente: “2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente comma il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce, attraverso linee-guida, indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al successivo comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato Guida può esprimere proprie osservazioni.”.

3. All'articolo 9, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole “di cui al precedente periodo” sono aggiunte le seguenti: “, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.”.

4. Con Accordo da sancirsi in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è soppresso;

b) al comma 15, le parole “ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale.” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7.”;

c) il comma 15-ter, è sostituito dal seguente: “15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto 2 novembre 2011 del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute, necessaria a garantire:

1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;

2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'allineamento viene assicurato con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) per le regioni e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, entro il 31 marzo 2017, di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e consultazione del FSE delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle Amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute.”;

d) al comma 15-quater, primo periodo, dopo le parole “Ministero della salute” sono inserite le seguenti “e il Ministero dell'economia e delle finanze” e, all'ultimo periodo, dopo le parole “supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005” sono aggiunte le seguenti “, congiuntamente, con il Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005.”;

e) dopo il comma 15-quinquies, sono aggiunti i seguenti: “15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione dei Tavoli tecnici di cui al comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti al medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Tavoli tecnici, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi 30 giorni in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Tavoli tecnici.

15-septies. Il Sistema Tessera Sanitaria attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa.”.

6. Per l'attuazione del comma 5, lettera c), è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

8. Ferme restando le disposizioni inerenti l'accesso alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni in materia di piani di rientro, di cui all'articolo 1, commi da 77 a 97 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a livello sperimentale per l'anno 2017, ogni regione può proporre al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e, tenuto conto delle valutazioni del “sistema di garanzia” di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

9. I programmi di cui al **comma 8**, di durata annuale, da presentarsi entro due mesi dall'approvazione della presente legge e da approvarsi entro i successivi trenta giorni dal Comitato LEA, individuano aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni in Piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.

10. I programmi di cui al **comma 8** recano altresì:

a) le modalità e la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati;

b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuarsi da parte del Comitato LEA, e per le regioni in piano di rientro da parte del Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo adempimenti.

11. Con accordo da sancirsi, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della premialità 2017 di cui al **comma 8** e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al **comma 8**. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita permanente del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili dal periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

12. Il Comitato LEA produce apposita relazione in ordine all'attività sperimentale di cui ai **commi 8,9,10 e 11**.

13. Al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, all'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole "pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al 5 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno ~~5~~10 (oppure 8) milioni di euro."

14. Per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. atti 21/CSR), attuativa dell'articolo 1, comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n.208, è rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017.

15. A decorrere dall'anno 2017 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui al **comma 14**, pari a 1.000 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui all'**articolo 61**, commi 4, 5, 12 e 13.

16. Con i medesimi Accordi di cui al **comma 14** le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'Intesa dell'11 febbraio 2016: decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dalla richiamata Intesa dell'11 febbraio 2016, è ridotto, ove necessario, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al **comma 14**, fino ad un massimo di 422 milioni per l'anno 2017 e 603 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Art. 61

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria)

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e di quanto convenuto nell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i **commi da 2 a 11**.

2. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del ~~6,897,0~~6,897,0 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di "tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti".

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal **comma 2**, il tetto della spesa farmaceutica territoriale, di cui dall'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del ~~7,8596~~7,8596 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denominazione di "tetto della spesa farmaceutica convenzionata".

4. A decorrere dall'1 gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse dell'**articolo 60**, comma 15 e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di

euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. A decorrere dall'1 gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di 500 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse dell'articolo 60, comma 15.

6. Per gli effetti di quanto previsto al **comma 4** e al **comma 5**, con determina del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Con la medesima determina sono definite le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determina di cui al presente comma i nuovi farmaci potranno essere classificati innovativi solo provvisoriamente, salvo verifica e conferma entro 60 gg dalla data di adozione della determina medesima e sulla base dei criteri in essa definiti

e comunque, entro e non oltre il 31 marzo 2017, farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli già individuati da AIFA.

7. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi.

8. I farmaci di cui al **comma 6** sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

9. Le somme dei fondi di cui al **comma 4** e al **comma 5** sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui al **comma 4** e al **comma 5**, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al **comma 2** per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno complessivo della somma dei fondi di cui al **comma 4** e al **comma 5**.

11. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente: "11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 4, della Direttiva 2001/83/EC e successive modificazioni e integrazioni. Non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), medesimi via di somministrazione e dosaggio. La base d'asta dell'accordo quadro dovrà essere il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale del farmaco biologico di riferimento;

b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati, con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di

prescrivere, senza obbligo di motivazione, il farmaco tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro 30 giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

d) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice degli appalti;

e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma 11-quater, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale.”.

12. A decorrere dall'1 gennaio 2017, nell'ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) di cui all'Intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti 157/CSR). Il Fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato a valere sulle risorse di cui all'**articolo 60**, comma 15 ed è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 127 milioni di euro per l'anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le somme del fondo di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del successivo comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'1 gennaio 2017, nell'ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Il Fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato a valere sulle risorse di cui all'**articolo 60**, comma 15, per 75 milioni di euro per l'anno 2017 e per 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme del Fondo di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

Titolo VII
Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Art. 62

(Misure di efficientamento della spesa per acquisti)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, avvia, tramite Consip, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi, che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati.

2. Dalla disposizione di cui al **comma 1** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Nuovi strumenti d'acquisto centralizzato]

3. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli acquisti, avvia una sperimentazione sulla cui base procede come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il Ministero dell'economia e delle finanze e per il Ministero dell'Interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione, ivi compresi i tempi, nonché le strutture dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al **comma 3**.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui sarà applicata la sperimentazione di cui al **comma 3**.

6. Dalle disposizioni di cui ai **commi da 3 a 5** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Sperimentazione MEF acquirente unico]

7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 512, le parole "provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori" sono sostituite dalle seguenti: "provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori";

b) dopo il comma 514 è aggiunto il seguente: "514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ricorrono a Consip SpA, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle Finanze. A tal fine Consip SpA, può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di Euro 7.000.000 a decorrere dal 2018.

c) al comma 515 dopo le parole "di cui al comma 513" sono aggiunte le seguenti "ivi compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514 bis" **[Estensione Programma di razionalizzazione acquisti: acquisti beni e servizi ICT]**

8. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, trasmettono i contratti non conclusi attraverso le dette convenzioni, unitamente all'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso le funzionalità messe a disposizione sul sito dell'Osservatorio. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento dell'attività di supporto, delle strutture competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di finanza, procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza del presupposto che ha condotto all'acquisto autonomo per mancanza delle caratteristiche essenziali, segnalando eventuali esiti negativi delle verifiche ai competenti organi di controllo anche ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al **comma 8** trasmettono i contratti aventi ad oggetto le prestazioni principali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non conclusi attraverso convenzioni di cui all'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso le funzionalità messe a disposizione sul sito dell'Osservatorio. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche avvalendosi sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento dell'attività di supporto, delle strutture competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di finanza, procede alla verifica, anche a campione, del rispetto dei parametri di prezzo-qualità per l'acquisto dei relativi beni e servizi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, segnalando eventuali esiti negativi delle verifiche ai competenti organi di controllo anche ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

10. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 l'ultimo periodo è abrogato.

11. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole "delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie," sono aggiunte le seguenti: "gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

12. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo periodo, dopo le parole "di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le seguenti: "le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica,".

[Piano di controlli per il consolidamento dei risparmi derivanti dal benchmark delle convenzioni Consip]

Art. 63

(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

[Norma risparmio Ministeri]

2. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, secondo periodo, la parola "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:
 - a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;
 - b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;
 - c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.";
- c) al comma 3, la parola "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";
- d) al comma 4, le parole: " , secondo periodo, " sono soppresse.

3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

- a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì, delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;
- b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

4. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per armonizzare le nuove disposizioni con quelle di cui al testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
- b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione;
- c) natura esecutiva del provvedimento;
- d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

[Norme risparmio Giustizia]

4. All'articolo 1, comma 624, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti “, euro 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019”;

b) alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: “Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.125, la somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019, al netto di quanto effettivamente versato per ciascun anno del triennio 2017-2019.”.

[Norme risparmio MAECI 1) Vendita sedi all'estero]

5. All'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 2016”.

[Norme risparmio MAECI 2) Diritti consolari- Regime per la legge 208/2015, art. 1, comma 623]

6. Le maggiori entrate accertate e riscosse dagli Uffici all'estero, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dalla applicazione delle tariffe consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e dall'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 41-bis, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato in ciascun anno dal 2017.

[Norme risparmio MAECI 3) diritti consolari - Nuove entrate]

7. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per la realizzazione dei progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e le eventuali ulteriori risorse giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni per altre finalità

non utilizzate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma 10 milioni di euro, al netto di quanto effettivamente versato.

[Norme risparmio MIUR -Norma versamento in c/entrate fondi MIUR rimasti inutilizzati]

8. A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.

[Norme risparmio MIPAAF Sgravi contributivi]

Art. 64

(Gestione accentrata delle risorse delle procedure concorsuali ed esecutive ed in sequestro conservativo)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate del “Fondo unico giustizia”:

a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accessi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;

b) fino al momento della distribuzione, le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;

c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;

d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all'assegnatario, in base al tasso convenuto con l'operatore finanziario al momento dell'apertura del rapporto.”;

b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: “6-ter. Le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6.”;

c) al comma 7, le parole “Con decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con decreto”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, sono soppresse le parole da “Su” a “capitale.”;

b) nel quarto comma, dopo la parola “delegato”, sono inserite le seguenti “e, nel periodo di intestazione “Fondo unico giustizia” del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia S.p.a.”.

Art. 65

(Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è inserito il seguente:

“Art. 14-bis.

(Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale)

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, è esteso a sei mesi nei casi di esecuzione di titoli giurisdizionali pronunciati in favore di una pluralità di soggetti nell'ambito di contenziosi seriali per omogeneità delle posizioni o identità delle questioni.
 2. Al fine di ricevere il pagamento delle somme di denaro in base ai titoli di cui al comma 1, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e l'eventuale esercizio di altre azioni giudiziarie per lo stesso credito e indica gli estremi per il pagamento mediante versamento su conto corrente bancario, allegando copia di un documento d'identità e copia del codice fiscale.
 3. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti dal comma 2.
 4. In caso di presentazione di dichiarazione incompleta o irregolare, l'amministrazione debitrice, entro venti giorni dalla data di ricezione, ne dà comunicazione al creditore. Dalla data della comunicazione e fino ad avvenuta regolarizzazione il termine di cui al comma 1 è sospeso.
 5. Nel caso in cui l'amministrazione ravvisi errore materiale nella pronuncia di condanna lo comunica al creditore ai fini dell'attivazione del procedimento giudiziale di correzione. Il termine resta sospeso a decorrere dalla comunicazione di cui al periodo precedente e riprende a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha conoscenza legale del provvedimento che definisce il procedimento di correzione, sempre che siano stati correttamente assolti gli obblighi di comunicazione di cui al comma 2.
 6. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti. La disposizione si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
 7. Nei giudizi contenziosi di cui al comma 1, l'onorario a favore del difensore delle parti, pubbliche o private, sia in caso di liquidazione che di compensazione delle spese di lite, è unico, parametrato al valore minimo previsto dai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e può essere aumentato del 20 per cento per ogni parte difesa oltre la prima e del 5 per cento per ogni parte difesa oltre le prime dieci, fino ad un massimo di venti.”.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come introdotto dal comma 1, si applicano anche ai titoli notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine i creditori adempiono agli obblighi di comunicazione di cui al citato articolo 14-bis, eventualmente integrando le dichiarazioni già trasmesse.

Art. 66

(Disposizioni in materia di pignoramento)

1. All'articolo 546 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "Quando il pignoramento è compiuto nei confronti di una pubblica amministrazione e l'importo precettato non è superiore a 3000 euro, gli obblighi che la legge impone al custode, ai sensi del primo comma, sono relativi alle cose ed alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato del triplo."

Art. 67

(Disposizioni in materia di contenimento delle spese legali)

1. Al fine di favorire il contenimento delle spese legali delle pubbliche amministrazioni le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 35-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, si applicano al pagamento da parte di tutte le pubbliche amministrazioni delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti. Il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente all'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi i termini previsti dagli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che iniziano a decorrere dal ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

Titolo VIII

Enti territoriali

Art. 68

(Fondi a favore degli enti territoriali)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare", alimentato dalle seguenti risorse:

- a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
- d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, nonché di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al citato Fondo. Ciascun ente territoriale beneficiario del fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 4 dell'**articolo 70** in misura pari al fondo stesso.

3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali", con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935,00 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

4. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Unificata.

5. Il presente articolo entra in vigore il giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Art. 69

(Interventi concernenti gli Enti Locali)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2016, al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa

entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno può comunque essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

[Recepimento sentenza corte Costituzionale 129/2016]

2. In attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015, al comune di Lecce è attribuita la somma di 8,52 milioni di euro nell'anno 2017. Con riferimento alla rinuncia da parte del Comune di Lecce al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, al comune di Lecce è attribuita la somma di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018.

[Lecce]

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380-octies è inserito il seguente: “380-nonies. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies del presente articolo che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016.”.

4. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000,00 assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

5. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al **comma 4** è:

- a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000,00, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI, relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
- c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;
- d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quote di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta

alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del fondo di solidarietà comunale complessivo;

6. Con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del **comma 5** determinino una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore all'8 per cento o inferiore al meno 8 per cento rispetto all'ammontare delle risorse di riferimento storiche, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti IMU e TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del fondo di solidarietà comunale. Per calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del fondo di solidarietà è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del **comma 5**. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia dell'otto per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore all'8 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale di cui al **comma 5**. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è comunque emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al **comma 7**, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare a eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.

[Fondo di solidarietà comunale]

9. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.

[Rinvio termine bilancio di previsione enti locali]

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Società per gli studi di settore-Sose S.p.A.", ovunque ricorrano, sono sostituite con "Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A";

b) alla lettera a) le parole "Comuni e Province" sono sostituite con le seguenti "Enti locali";

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il

certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard.”;

d) alla lettera d) le parole “ai Comuni e alle Province” sono sostituite con “agli Enti locali” e la parola “questionari” è sostituita con “sistemi di rilevazione di informazioni”;

e) alla lettera e), primo periodo, dopo le parole “Commissione tecnica per i fabbisogni standard” sono inserite le seguenti “, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,” ed, al secondo periodo, dopo le parole “Commissione tecnica” sono inserite le seguenti “per i fabbisogni standard”;

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente “i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e sono, altresì, pubblicati nel sito www.opencivitas.it, il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’invio delle informazioni, di cui alla precedente lettera c), rappresenta una espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) ed h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.”

[Semplificazione procedimento acquisizione informazioni fabbisogni standard]

Art. 70

(Regole finanza pubblica per rilancio investimenti)

1. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712, da 719 a 734, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

[Concorso degli Enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica]

3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai **commi da 1 a 21**, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

4. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al **comma 3** devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

5. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

6. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al **comma 4**, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al **comma 4**, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro 60 giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al periodo precedente è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

- a) al comma 5-bis, lettera e), dell'articolo 175, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) al comma 5-quater, lettera b), dell'articolo 175, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al **comma 4**;
- c) al comma 5-quater, lettera e-bis), dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti le operazioni di indebitamento;
- d) al comma 2, lettere a) e g), dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- e) al comma 4, dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.

7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal **commi da 1 a 21** e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al **comma 3** trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al **comma 4**, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito « <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> », entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al **comma 7**. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il

conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al **comma 4**, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al **comma 13**, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

9. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al **comma 4**, si applicano le sole disposizioni di cui al **comma 13**, lettere e) e f), tenendo conto della gradualità prevista al **comma 14**. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

10. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

11. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al **comma 4**, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al **comma 8**, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al **comma 8** sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Decorsi i termini previsti dal **comma 11**, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al **comma 4**.

13. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al **comma 4**:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, legge 24 dicembre 2012, n. 243 e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) nel triennio successivo la regione o la Provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a

quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere correati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 4. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

14. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al **comma 4**:

a) risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione:

1) di cui al **comma 13, lettera c)**, è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente;

2) di cui al **comma 13, lettera e)**, è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato;

3) di cui al **comma 13, lettera f)**, è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione;

Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al **comma 13**.

15. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al **comma 4** sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al **comma 13** si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al **comma 16**.

16. Gli enti di cui al **comma 15** sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

17. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai **commi 8 e 11**:

a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al **comma 4** e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del **comma 13, lettera b)**, del presente articolo, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al **comma 4** e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al **comma 8**. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.

b) alle città metropolitane, alle province ed ai comuni, che rispettano il saldo di cui al **comma 4** e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al **comma 13, lettere a)**, del presente articolo, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al **comma 4** e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al **comma 7**.

c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 4, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del rispetto del medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28.

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 4, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del rispetto del medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

18. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai **commi da 1 a 21**, sono nulli.

19. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai **commi da 1 a 21**, è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta

applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

20. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al **comma 7**, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

21. Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai **commi 13 e 17** del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

22. Alla Regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

[Pareggio di bilancio]

23. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica.

24. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al presente articolo, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

25. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

26. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica attribuisce a ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 2016;

b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della legge;

c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge.

27. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.

28. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito "<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>".

29. Le richieste di spazi finanziari di cui al **comma 28**, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di cui ai **commi da 25 a 27**, sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente.

30. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei **commi da 25 a 27**;

b) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

c) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

31. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), del **comma 30**, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

32. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai **commi 25, 27, 28 e 30** sono, rispettivamente, il 20 febbraio, 5 marzo, 20 febbraio e 15 marzo.

[Utilizzo avanzo vincolato per investimenti nell'ambito del patto nazionale incentivato – Enti locali]

33. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.

34. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al **comma 33**, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

35. Gli enti di cui al **comma 33** comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito "<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>".

36. Le richieste di spazi finanziari di cui al **comma 35** sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente.

37. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione e provincia autonoma è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

38. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a) e b), del **comma 37**, qualora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

39. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai **commi 35 e 37** sono, rispettivamente, il 20 febbraio e 15 marzo.

[Utilizzo avanzo vincolato per investimenti nell'ambito del patto nazionale incentivato – Regioni]

40. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio della mancata intesa, le sanzioni di cui al **comma 13**, lettere c) ed e).

41. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.

42. Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

[Sanzioni Intese regionali e Patti di solidarietà nazionale]

Art. 71

(Interventi concernenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. In applicazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza pubblica con il Governo, sottoscritto in data 20 giugno 2016, la regione Siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dal 2018, calcolato secondo le modalità di cui al comma 4 dell'**articolo 70**. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 13 e 14 dell'**articolo 70**. Alla regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

2. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la regione Siciliana provvede, in attuazione del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo. Resta fermo che la riduzione della spesa corrente non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo. Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla Regione, e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo.

3. La riduzione della spesa di cui al **comma 2** è realizzata attraverso le modalità di cui al punto 3 dell'Accordo con la regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato verifica

annualmente, previa certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al **comma 1** ed il rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale prevista al punto 2 dell'Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016 tra il Governo e la regione Siciliana; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al **comma 2**, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sfioramento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Siciliana.

5. La regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE S.p.A. – Soluzioni per il Sistema Economico, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.

6. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla regione Siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

8. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la regione Siciliana versa, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo 10, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti dal presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

[Recepimento dell'Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016]

9. In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 125 dell'8 giugno 2015, sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e non sono applicati nei confronti della stessa Regione gli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017.

10. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a definitiva compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima Regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.

[Valle d'Aosta]

11. In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017 alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare.

12. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa di cui al **comma 11** sono definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020, tenuto conto degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2016. Nelle more dell'intesa di cui al periodo precedente, in applicazione del principio di equità sostanziale, con riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell'importo pari 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

[Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016]

13. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente: "456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 222.500.000,00 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale."

14. Il comma **13** determina oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.

15. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e risulti pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità."

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte. A valere delle relative entrate la Regione consegue un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243."

[Revisione rata Piemonte]

16. Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fine dalle Regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti, le risorse eccedenti possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

17. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al **comma 16** e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.

18. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e province autonome.

[Residue risorse già erogate per pagare nuovi debiti]

19. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al primo e al terzo periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

20. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020" e al secondo periodo, dopo le parole "modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato", sono inserite le seguenti: "ivi inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate,".

[Proroga concorso alla finanza pubblica delle Regioni]

21. Al comma 13-duodecies dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

[Modifica riparto contributo IRAP]

22. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016.

23. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del **comma 22** provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016.

24. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del **comma 22** sono registrate dalle Regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[Regolazione anticipazioni di tesoreria per la Sanità]

25. All'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: "8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesoriери scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I tesoriери e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente del presente comma.

8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, e Agenzia per l'Italia Digitale sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis."

[Evoluzione della rilevazione SIOPE]

Titolo IX
Disposizioni in materia di entrate

Art. 72

(Misure antielusive e di contrasto all'evasione)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, dopo il comma 15, è inserito il seguente: "15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione.";
- b) all'articolo 8, comma 1, al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito.";
- c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis.";
- d) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole "e presso i destinatari registrati" sono inserite le seguenti: "nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia" e dopo le parole "del destinatario registrato" sono inserite le seguenti: "ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia";

[Misure antielusive in materia doganale]

e) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Depositi fiscali di prodotti energetici

1. Il regime del deposito fiscale è consentito:

a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;

b) per gli impianti petrolchimici.

2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e, per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi extra UE, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai Titoli II, V, VII, VIII e XIII del Libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio;

7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel comma 6.

8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere sospesa dall'Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di cui al primo periodo è in ogni caso sospesa dall'Agenzia laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.

9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.

10. La licenza di cui al comma 2 è negata, sospesa, e revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7.

11. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

12. L'Agenzia verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4.

13. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'Agenzia può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti

semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.

14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia procede al controllo dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantità e qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto.

15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ad imposta assoluta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente Ufficio dell'Agenzia.

16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13.

17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke (codice NC 2704).”.

2. Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale di cui al **comma 1, lettera e)**, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificate dal medesimo **comma 1, lettera e)**, hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

[Depositi fiscali di prodotti energetici]

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.”.

4. In attuazione di quanto disposto dal **comma 3**, con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale.

5. La disposizione di cui al **comma 3** si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

7. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al **comma 6** è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione,

l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

[Lotteria scontrini]

Art. 73

(Imposta sul reddito d'impresa – IRI e razionalizzazione dell'Aiuto alla crescita economica – ACE)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 23, dopo le parole “non residenti,” sono aggiunte le seguenti “nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo”;

b) dopo l'articolo 55, è inserito il seguente:

“Articolo 55-bis

Imposta sul reddito d'impresa

1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente Capo VI, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandati semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi. L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione.

5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi di imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi di imposta.”;

c) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente “Opzioni per le società a ristretta base proprietaria”

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma “2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle

partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo.”.

2. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 è determinato senza tener conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-bis.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 84 è inserito il seguente: “La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla crescita economica.”;

b) il secondo periodo del comma 4-ter dell'articolo 88 è sostituito dal seguente: “In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96.”;

c) il quinto periodo del comma 7 dell'articolo 172 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

d) all'articolo 173, comma 10, dopo le parole “Alle perdite fiscali” sono aggiunte le seguenti “, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

e) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole “le perdite fiscali” sono aggiunte le seguenti “, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96, nonché l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.”;

b) il comma 2-bis è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Dall'ottavo periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per cento.”;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: “6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.”;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.”.

5. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al **comma 4**, lettere d) ed e), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015. Le disposizioni di attuazione del **comma 4** possono essere definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi in sostituzione del decreto 14 marzo 2012.

6. Per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera e) del **comma 4**, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

7. La determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al **comma 4**.

Art. 74

(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2017”;

b) al secondo periodo, le parole: “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;

c) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2, dell’articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal **comma 1** del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento, e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

3. I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al **comma 3**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata

in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al **comma 8**.

6. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

7. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

8. Le imposte sostitutive di cui ai **commi 5 e 6** sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.

11. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al **comma 6**, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del **comma 5**.

Art. 75

(Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31

ottobre 2016, poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017.

Art. 76

(Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "rescissione e simili" sono inserite le seguenti "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese";

b) al comma 8, le parole "ai commi 2, 3, 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2, 3 e 5";

c) al comma 12, alinea, le parole "Ai fini del comma 4, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti "Ai fini del comma 2";

d) i commi 4, 6 e 11 ed il secondo periodo del comma 5 sono abrogati.

Art. 77

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da "al ricorrere delle condizioni ivi previste" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " , al ricorrere delle condizioni ivi previste, per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 fino a quello in corso al 31 dicembre 2029. L'opzione è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone per ogni esercizio e si considera esercitata con il versamento effettuato entro il 31 luglio 2016 per il primo periodo d'imposta. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.";

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al primo periodo, esclusivamente per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, in deroga al comma 1, l'opzione può essere esercitata entro il 31 luglio 2016 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per ciascun periodo d'imposta i soggetti di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'acconto, entro il termine per il versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi, nella misura pari al 100 per cento per l'anno 2017, all'80 per cento per gli anni dal 2018 al 2020, al 50 per cento per gli anni dal 2021 al 2024 e al 15 per cento per gli anni dal 2025 al 2029 del canone determinato sulla differenza di cui al comma 2 relativa al periodo d'imposta precedente, e il conguaglio a saldo entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico delle imposte sui redditi, il versamento è effettuato dalla consolidante.";

d) al comma 9:

1) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016", e le parole "di cui al comma 7" con le seguenti: "di cui al comma 1";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 12.”;

e) il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 76,9 milioni di euro per l'anno 2017, in 77,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 102,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 53,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per l'anno 2021, in 41,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025, in 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:

a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 76,9 milioni di euro per l'anno 2017, in 77,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 102,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 53,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per l'anno 2021, in 41,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025, in 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

2. I versamenti effettuati entro il 31 luglio 2016, per effetto delle disposizioni dell’articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, vigenti anteriormente alle modifiche operate con il comma 1 del presente articolo, si considerano effettuati a titolo di acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015; per tale periodo d’imposta il saldo è versato secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 7 del citato articolo 11 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 78

(Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a larga banda e di garantire una maggiore efficienza nell’uso dello spettro, i diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono su domanda dei titolari essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 1° luglio 2017 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

2. In virtù di quanto previsto al comma 1, i titolari dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono richiedere l’autorizzazione al cambio della tecnologia sull’intera banda attribuita a far data dal 1° luglio 2017 e contestualmente la proroga alle nuove condizioni tecniche al 31 dicembre 2029 della durata dei suddetti diritti d’uso, previa presentazione di un’unica istanza ai sensi dell’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 da presentarsi entro il 15 febbraio 2017, corredata da un dettagliato piano tecnico finanziario.

3. La proroga di cui al citato articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003, comporta il pagamento anticipato ed in un’unica soluzione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal valore fissato per le suddette frequenze dalle delibere 541/08/CONS e 282/11/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, maggiorato del 30 per cento.

24 10 ore 20.00

4. Il contributo di cui al comma 3 è attualizzato al tasso di rendimento del BTP decennale registrato alla data dell'ultima asta dei BTP antecedente alla data di presentazione dell'istanza.

5. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico provvederà a rilasciare i nuovi diritti d'uso con decorrenza dal 1° luglio 2017 e scadenza al 31 dicembre 2029 con recupero degli eventuali importi già versati e dovuti per il primo semestre del 2017 per le autorizzazioni al cambio della tecnologia sulle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018.

6. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 2, fino al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui alla rispettive licenze GSM ed in considerazione di tale onere i contributi di cui al comma 3 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data.

7. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceve istanze o non concede proroghe sono messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017 ed assegnati entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017, con importo minimo di base d'asta, pari ad almeno il valore dei contributi previsto al comma 3, ulteriormente maggiorato del 10 per cento.

8. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dal presente articolo sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, commi 12-bis e 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 7, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti di cui al precedente periodo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

Art. 79
(Gara Superenalotto)

1. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di queste attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

- a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
- b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;
- c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;
- d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso, ferma restando la facoltà della previsione espressa, negli atti di gara, di pratiche o rapporti negoziali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
- e) facoltà per il concessionario aggiudicatario, di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;
- f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
- g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera d).

2. Al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d'uso della rete, tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario, fermo restando che il diritto d'uso avrà termine alla scadenza della nuova concessione.

Titolo X
Disposizioni ulteriori

Art. 80

(Centri di servizio per il volontariato finanziati dalle Fondazioni Bancarie)

1. Alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto, per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le Regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 10 milioni, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI) l'impegno ad effettuare i versamenti di cui al comma 1. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta viene comunicato ad ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI, dall'Agenzia delle entrate.
3. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Art. 81

(Expo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario Straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione.
2. Gli organi sociali di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
3. I poteri attribuiti al Collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile sono assunti dal Commissario Straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario Straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013.
4. Il contributo economico – patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana Milano, la Camera di Commercio di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla

partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie alla integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 4.

6. Il contributo economico – patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 Euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 6, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di : 4.810.000 euro per il 2017; 1.480.000 euro per il 2018; 1.230.000 euro per il 2019; 1.060.000 euro per il 2020; 880.000 euro per il 2021. Il Commissario Straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovrà concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 6, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario Straordinario nello stesso periodo di riferimento.

8. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, nel quale si prevede, tra l'altro, il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Milano al fine di costituire, insieme a "Human Technopole", un polo della didattica, della ricerca e dell'innovazione, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per garantire l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture. Con successivi provvedimenti sono stanziati le risorse necessarie al completamento pluriennale del progetto.

9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 82

(Partecipazione italiana a iniziative internazionali)

1. Al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione Europea e dalle Banche e dai Fondi di sviluppo, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Art. 83

(Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie)

1. All'articolo 1, comma 243, primo periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "500 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "1 miliardo di euro all'anno".

Art. 84

(Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata)

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza dell'anno 2015 e 2016. Il documento di strategia nazionale, con allegati le strategie di area e i relativi piani di azione territoriali, è sottoposto all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato/Regioni. In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di programmi cofinanziati da Fondi Strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, con le modalità di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni ed aziende. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presenta al CIPE una Relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, nella quale dà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere incrementati con risorse previste dai Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi ed i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con le priorità e gli obiettivi riportati nei suddetti strumenti.

2. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l'autorizzazione dei spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.

Art. 85

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quarto periodo, le parole “entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270” sono sostituite dalle seguenti: “entro 60 giorni dalla data in cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2”;

b) dopo il comma 8.3 è aggiunto il seguente “8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2014, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad

24 10 ore 20.00

individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2014, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma.”.

Art. 86
(Agenda digitale)

1. Per il supporto funzionale e organizzativo alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 79 è autorizzata la spesa di 11 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 potranno concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.”

(Proroga dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011)

~~1. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, con particolare riferimento alla liquidazione delle posizioni debitorie definitivamente accertate e alla deflazione dei contenziosi in essere, all'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che è prorogata fino al 31 dicembre 2017, è assegnata la somma di euro 60 milioni per l'anno 2017 da impiegare per la definizione delle procedure transattive di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2014. Le predette risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 5148 intestata al Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa, che resta aperta fino alla conclusione delle attività transattive di cui al presente comma.~~

~~2. Allo scopo di favorire l'esazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Amministrazioni locali e degli Enti territoriali della regione Campania, l'Unità Tecnica Amministrativa è autorizzata, in via transattiva, a stipulare con le predette Amministrazioni ed i predetti Enti appositi piani di rientro, al massimo di durata decennale, dei debiti definitivamente accertati. I piani di rientro sono definiti con provvedimento del Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa e prevedono l'abbattimento integrale degli oneri accessori maturati alla data di definizione del piano e una riduzione della sorte capitale nella misura del 20 per cento.~~

Art. 87

(Cultura e scienza italiana all'estero)

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della scienza italiana all'estero.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo.

Art. 88

(Grande guerra)

~~(Reperimento di risorse pubbliche per la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici e dismissione del patrimonio immobiliare INPS)~~

~~1. All'articolo 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. Con riferimento agli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche, possono essere ricompresi nelle procedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprietà delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla scorta di un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di locazione inerenti agli immobili acquistati ai sensi del presente comma non si applicano le riduzioni del canone previste dall'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica."~~

~~2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, anche mediante il conferimento parziale del medesimo al fondo di investimento immobiliare costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica."~~

Art. 89

(Interpretazione dell'art.1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. L'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 deve intendersi nel senso che:

a) le contribuzioni addizionali sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei Provvedimenti di risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza di eventuali modifiche che dovessero essere apportate allo schema di risoluzione adottato;

b) la Banca d'Italia può stabilire che il pagamento dell'importo da essa determinato a titolo di contribuzioni addizionali, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di Risoluzione Unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento (UE) n. 806/2014, sia effettuato al Fondo di Risoluzione Nazionale ai fini di cui alla lettera a) entro un arco temporale stabilito dalla stessa Banca d'Italia, e comunque non oltre i cinque anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime;

c) il differimento di pagamento ai sensi della lettera b) può essere disposto anche per le contribuzioni addizionali eventualmente richieste per l'anno 2016 in eccesso al limite di cui al primo periodo del comma 848.

Art. 90

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 maggio 2004, n.170 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1-bis, è sostituito dal seguente "Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilità ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.";

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: "1-ter. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno sorti posteriormente alla prestazione della garanzia ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2), comma 1, lettera b). Agli altri effetti di legge, ai fini dell'opponibilità della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.

1-quater. Quando le garanzie indicate nel comma 1-ter sono costituite da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni indicate al comma 1-ter si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267."

Art. 91

(Progetto Ryder Cup 2022)

1. Per l'adempimento degli impegni assunti in relazione al "Progetto Ryder Cup 2022" nel periodo 2017-2027, non coperti dai contributi dello Stato, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge

24 10 ore 20.00

31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato.

2. La Federazione Italiana Golf provvederà a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi di cui al comma 1.

Art. 92

(Credito sportivo)

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dopo il comma 13, è inserito il seguente: "13-bis Il Fondo può altresì rilasciare garanzie o controgaranzie nell'interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato Italiano paraolimpico, di Coni Servizi S.p.A., ovvero delle federazioni sportive nazionali per le attività connesse all'aggiudicazione e/o allo svolgimento di competizioni sportive internazionale di prestigio per il Paese. Il rilascio delle garanzie di cui al presente comma deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al comma 13."

Art. 93

(Immigrazione)

1. Ulteriori risorse, fino all'importo massimo di 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziati nella sezione II del bilancio per le attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione per stranieri irregolari, potranno essere destinate a valere su programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2014/2020.

Art. 94

(Fondo per l'Africa)

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.

Art. 95

(Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco)

1. Per l'acquisto e ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso Consip S.p.a., in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante leasing finanziario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni annui per il periodo 2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le amministrazioni cui destinare le predette somme.

Art. 96

(Rifinanziamento FISPE)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Art. 97

(Fondo micro interventi)

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo agli interventi connessi agli eventi internazionali, culturali e sportivi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

Art. 98

(Collaborazione volontaria)

1. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dall'articolo... del decreto-legge sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.

2. Qualora sulla base delle istanze presentate ai sensi dell'articolo, comma del decreto-legge n., risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 2, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede:

a) per il 50 per cento mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 1 settembre 2017 e a decorrere dal 10 settembre 2017, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008;

b) per l'ulteriore 50 per cento con riduzioni di spesa disposte ai sensi dell'articolo 17, commi da 12 a 12-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma 3."

Art. 99

(Eliminazione aumenti accise ed IVA per l'anno 2017)

1. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018";

b) alla lettera b), le parole "di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019".

2. Il comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

Art. 100

(Scuole paritarie)

Art. 101

(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

1. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi

internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico è previsto un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1 ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti- INVITALIA e Dipartimenti Universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico e il programma di interventi di cui al comma 1.

3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'ambiente la tutela del territorio e del mare è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 1 ultimo periodo in coerenza con il Piano strategico nazionale.

Art. 102

(Rifinanziamento bonus cultura 18enni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017 e restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinate ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979 nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione seconda della presente legge.

Art. 103

(Centro METEO)

1. Ai fini di sostenere il progetto di localizzazione, nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna, del Centro Dati dell'organismo internazionale "Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – European Centre for medium weather forecast", è autorizzata una spesa pari a 15 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 15 milioni per il 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, per la realizzazione delle necessarie infrastrutture a cura della regione Emilia Romagna, nonché per la partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo ed il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e climatologia. Con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca sono attribuite alla regione Emilia Romagna le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e definiti gli ulteriori interenti previsti dal presente comma.

2. Nell'Accordo di sede per la localizzazione in Italia del Centro Dati di cui al comma precedente è riconosciuta al "Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – European Centre for medium

weather forecast”, l’esenzione da tutte le imposte dirette e indirette e, al personale, l’esenzione dalla tassazione nazionale per i salari, gli stipendi e gli emolumenti corrisposti dal Centro medesimo.

Art. 104

(Interventi per l’adeguamento delle reti viarie e ferroviarie nonché per l’infrastrutturazione della provincia di Belluno necessari per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”).

1. Per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel febbraio 2021, il Presidente della società ANAS S.p.A. è delegato, in qualità di Commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all’adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno.

2. Per l’attuazione degli interventi, il Commissario delegato del Governo di cui al comma 1, può avvalersi, in qualità di Soggetto Attuatore, delle strutture di ANAS S.p.A., delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri Enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato del Governo di cui al comma 1, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 8 e delle risorse autorizzate per il programma di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede all’approvazione di un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l’indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del Commissario delegato del Governo. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione degli interventi, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati.

Il Piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato su una sezione dedicata del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito della società ANAS S.p.A.

4. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 3, il Commissario delegato del Governo, qualora richiesto dalla norma, convoca, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro trenta giorni dalla prima approvazione del Piano e, successivamente, entro dieci giorni dall’introduzione di eventuali modifiche e integrazioni del piano medesimo, una Conferenza di Servizi, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri Enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. Qualora alla Conferenza di Servizi il rappresentante di un’Amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall’adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei Soggetti intervenuti. L’eventuale dissenso manifestato in sede di Conferenza di Servizi deve essere congruamente motivato e indicare, in modo chiaro e analitico, a pena di inammissibilità, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso. Con riferimento agli interventi di cui comma 3, in caso di dissenso, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, avverso alla determinazione motivata di conclusione della Conferenza, si applica l’articolo 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241; in tal caso, tutti i termini sono ridotti alla

metà. La Conferenza deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione e l'approvazione è adottata a maggioranza dei presenti.

5. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare, il Commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, esercita i poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano di cui al comma 3.

6. Ove necessario, il Commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, può provvedere in deroga alla legislazione vigente, a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione Veneto. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

7. Il Commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 3 e fino al loro completamento può provvedere in via di anticipazione, sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, dandone comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma di ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

9. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'Amministratore delegato della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è delegato, in qualità di Commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima Società, connesse all'adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 9, il Commissario delegato del Governo, di cui al medesimo comma, può avvalersi delle strutture della società RFI S.p.A., delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri Enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Il Commissario delegato del Governo, di cui al comma 9, nel limite delle risorse finanziarie già disponibili nel piano di programma della società RFI S.p.A., entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi di adeguamento della rete ferroviaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la descrizione di ciascun intervento, la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del Commissario delegato del Governo. Il Piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato sulla sezione dedicata del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito della società RFI S.p.A.

12. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

13. I Commissari delegati del Governo, di cui al comma 1 e al comma 9, al termine dell'incarico commissariale, inviano al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

14. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il presidente della Provincia di Belluno e il Sindaco di Cortina d'Ampezzo è nominato il Commissario ad acta, munito dei poteri derogatori di cui al comma 6, con il compito di attuare le seguenti linee di intervento:

a) progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché l'adeguamento e il miglioramento degli impianti esistenti;

b) progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché l'adeguamento e il miglioramento degli esistenti;

c) progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché l'adeguamento e il miglioramento delle esistenti.

d) progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina, la creazione di infrastrutture e servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.

15. Il Commissario ad acta, di cui al comma 14, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 20 e delle risorse messe a disposizione dagli Enti territoriali coinvolti e dal Comitato organizzatore locale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi, sulla base di quanto previsto dal citato Comitato, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, su istanza del Comitato organizzatore locale e nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del Commissario ad acta. Il piano è pubblicato sul sito istituzionale del Comitato medesimo.

16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 15, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

17. Le ordinanze e i provvedimenti commissariali sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

18. Il Commissario ad acta, di cui al comma 14, entro il 31 maggio 2017, con proprio provvedimento, può nominare fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti. Per i compensi dei delegati è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2021.

19. Gli Enti territoriali coinvolti nel progetto sono tenuti a mettere a disposizione della struttura funzionale al Commissario ad acta i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

20. Per le finalità di cui al comma 14, oltre alle risorse rese disponibili dal Comitato organizzatore, dal Fondo dei Comuni di Confine, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Belluno e dal Comune di Cortina, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

Art. 105 *(Fondi Speciali)*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 restano determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

24 10 ore 20.00

PARTE II

SEZIONE II- Approvazione Stati di previsione